



CITTA' DI CASSANO MAGNAGO

REGOLAMENTO GENERALE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

**Approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 15.04.1997.
Modificato con deliberazione consiliare n. 36 del 31.03.2008.
Modificato con deliberazione consiliare n. 29 del 25.03.2009.
Modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 27.02.2012.**

SOMMARIO

Art. 1 - Natura del servizio.....	3
Art. 2 - Richiesta di somministrazione.....	3
Art.3 - Modalità di perfezionamento del contratto di somministrazione.....	3
Art. 4 - Norme per concessione di nuova utenza	3
Art. 5 - Tariffe.....	4
Art. 6 - Tipo di forniture	4
Art. 7 - Forniture per uso speciale Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 36 del 31.03.2008.....	4
Art. 8 - Fornitura per uso privato/pubblico Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 36 del 31.03.2008 ..	4
Art. 9 - Codice utenti.....	4
Art. 10 -Tipologie utenze	4
Art. 11 - Diritto alla somministrazione	5
Art. 12 - Durata del contratto	5
Art. 13 - Modalità di recesso del contratto di fornitura per volontà dell'utente.....	5
Art. 14 - Recesso del contratto per colpa dell'utente.....	5
Art. 15 - Modo di fornitura dell'acqua	6
Art. 16 - Misurazione dei consumi.....	6
Art. 17 - Divieto di rivendita dell'acqua.....	6
Art. 18 - Prelievi abusivi	6
Art. 19 - Interruzione e sospensione di erogazione.....	7
Art. 20 - Località di posa del contatore.....	7
Art. 21 - Forniture condominiali	7
Art. 22 - Ripartizione dell'importo delle bollette tra i vari utenti di una singola derivazione	7
Art. 23 - Demolizioni in proprietà private	7
Art. 24 - Guasti a contatori ed alle tubazioni	8
Art. 25 - Contratti particolari	8
Art. 26 - Bocche antincendio	8
Art. 27 - Ritardato pagamento.....	8
Art. 28 - Opere di derivazione	9
Art. 29 - Spese per la derivazione	9
Art. 30 - Trasporto e distribuzione dell'acqua e proprietà delle condotte idriche.....	10
Art. 31 - Ispezioni	10
Art. 32 - Verifica del contatore	10
Art. 33 - Guasti al contatore.....	11
Art. 34 -. Condotture interrato.....	11
Art. 34 – bis – Perdite occulte.....	11
Art. 34 – ter – Polizza assicurativa per perdite occulte.....	11
Art. 35- Quota di servizio Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 36 del 31.03.2008.....	12
Art. 36 - Sospensione della somministrazione.....	12
Art. 37 – Minimi di consumo Articolo abrogato con deliberazione di C.C. 36 del 31.03.2008	12
Art. 38 - Acqua per servizi comunali.....	12
Art. 39 - Uso di prese private in caso di necessità	12
Art. 40 - Casi non previsti dal regolamento	12
Art. 41 - Disposizioni precedenti	12
Art. 42 - Obbligatorietà del regolamento	12
Art. 43 - Norma transitoria.....	12

Art. 1 - Natura del servizio

Il servizio di gestione dell'acquedotto civico ha natura pubblica ai sensi del T.U. sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

Art. 2 - Richiesta di somministrazione

La richiesta di somministrazione d'acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Ente e debitamente protocollato. Deve essere firmata dal proprietario o usufruttuario dell'immobile o dal loro legale rappresentante e corredata dal numero e data della concessione edilizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale, ovvero da altra documentazione ai sensi dell'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Allegato n. 1).

La richiesta di concessione di condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.

L'uso cui l'acqua è destinata deve essere espressamente dichiarato all'atto della domanda, parimenti dovranno essere dichiarati il recapito e le caratteristiche dell'acqua dopo l'uso.

Il capo della Ripartizione Tecnica di questo Comune sovrintende al servizio.

L'Ente potrà estendere la fornitura del servizio a singoli utenti, ubicati in comuni limitrofi, dietro espressa istanza degli stessi e previa autorizzazione delle Amministrazioni comunali interessate.

Le interconnessioni della rete di distribuzione dell'Azienda con reti idriche di altri Comuni o con pozzi privati è permessa, previa stipula di regolare convenzione.

Art.3 - Modalità di perfezionamento del contratto di somministrazione

A seguito della presentazione della domanda l'ufficio Tecnico predispone entro il termine massimo di 60 gg. apposito preventivo, che invia al richiedente: quest'ultimo dovrà esprimere il suo consenso nel termine di 30 gg., decorsi i quali il preventivo sarà ritenuto nullo.

Il preventivo, così come la domanda, non è impegnativo per le parti sia perché lascia facoltà di rinuncia, sia perché nelle more della pratica può subire modifiche o variazioni per imprevisti o per motivi contingenti.

Per ottenere la somministrazione il richiedente dovrà provvedere al pagamento della spesa preventivata, dei contributi, dei depositi stabiliti, dei diritti di segreteria e al rimborso del costo degli stampati, a cui seguirà la sottoscrizione del contratto di fornitura che riporterà in sunto le norme contrattuali.

Il contratto dovrà essere modificato ogni qualvolta l'uso cui l'acqua è destinata varierà rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di somministrazione.

Art. 4 - Norme per concessione di nuova utenza

Alla domanda di somministrazione devono essere allegati l'estratto di mappa catastale con le coerenze e la planimetria dell'edificio con indicata la portata necessaria.

Gli impianti alimentati con approvvigionamento promiscuo (per esempio rete del Comune e pozzo privato, reti di diversa provenienza ecc.) devono essere realizzati in modo da evitare nel modo più assoluto la possibilità di ritorno di acqua nella rete del Comune anche in caso di guasti alle apparecchiature.

Dovranno essere evidenziati se esistenti eventuali pozzi attivi interni alla proprietà.

Nel caso esistesse una rete di distribuzione dell'acqua prelevata da tali pozzi dovrà essere evidenziata con un tracciato colorato.

Non è consentito immettere nell'acquedotto comunale acqua estratta da pozzi privati non soggetti a regolare controllo sanitario.

Ogni rete alimentabile anche da acqua di provenienza diversa da quella fornita dall'acquedotto comunale di Cassano Magnago deve prevedere sul raccordo oltre alla valvola di ritegno - che dovrà garantire la tenuta anche a distanza di tempo - anche la messa in opera di disconnettore.

In caso di accumulo dell'acqua in serbatoi, la bocca di alimentazione di questi ultimi deve trovarsi al di sopra del livello di tracimazione o di sfioro per impedire qualsiasi ritorno per sifonamento.

Art. 5 - Tariffe

Le tariffe per i consumi sono stabilite dall'Ente in applicazione delle disposizioni di legge in materia.

Contestualmente agli importi relativi ai consumi verranno riscosse le competenze accessorie relative all'applicazione del canone previsto dalla Legge 10 Maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni per i servizi di fognatura e depurazione, nonché eventuali altri oneri disposti in sede legislativa.

Art. 6 - Tipo di forniture

Le forniture idriche si distinguono in:

- a. Uso domestico;
- b. Altri usi;
- c. **Uso agricolo**;
- d. Forniture ed acquedotti Comuni limitrofi (interconnessioni);
- e. Enti;
- f. Idranti (uso civile ed altri usi).

Art. 7 - Forniture per uso speciale

Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 36 del 31.03.2008

Art. 8 - Fornitura per uso privato/pubblico

Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 36 del 31.03.2008

Art. 9 - Codice utenti

I punti di erogazione sono individuati secondo una codifica e classificati con un numero denominato "codice utente" per un preciso riferimento sia della polizza di utenza, sia di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti.

Art. 10 - Tipologie utenze

Sulla base dell'uso cui è destinata l'acqua, le utenze del servizio sono così distinte:

1. Uso domestico;
2. Altri usi (commerciale, artigianale e industriale);
3. **Uso agricolo**;
4. Forniture ad acquedotti Comuni limitrofi (interconnessioni);
5. Enti;

6. Idranti (uso civile ed altri usi).

Sarà considerata "Altri Usi" anche l'erogazione ad edifici civili con annesse attività commerciali o artigianali che fruiscono di unica presa, così come sarà considerata "Altri Usi" l'erogazione con unica presa ad abitazioni o costruzioni con annessa attività industriale.

E' inoltre considerata "Altri Usi" la fornitura a costruzioni ove l'acqua totalmente o in parte venga impiegata in cicli di raffreddamento di processi industriali e/o artigianali, o in impianti di condizionamento.

La destinazione d'uso deve essere dichiarata sotto propria responsabilità dal firmatario del contratto al momento della stipula dello stesso.

La eventuale variazione di destinazione d'uso, che deve essere obbligatoriamente comunicata all'Ente, comporta la stipula di un nuovo contratto di fornitura.

La mancata notifica del cambio di destinazione d'uso comporta la rescissione del contratto, salve tutte le azioni tecnico-amministrative che l'Ente eserciterà a propria tutela.

Art. 11 - Diritto alla somministrazione

L'acqua per uso potabile può essere concessa dall'Ente su richiesta dei proprietari ed usufruttuari di immobili, situati lungo le vie percorse dalle condutture esistenti dell'acquedotto, alle condizioni di cui al presente Regolamento limitatamente alla quantità disponibile, anche in relazione alla posizione altimetrica e della elevazione dei fabbricati, ed al prezzo stabilito della tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto o che venisse in seguito modificata.

Per i fabbricati in fregio a vie e spazi pubblici non ancora percorsi da condotta di acqua potabile, l'Ente potrà accordare la somministrazione, provvedendo all'estensione del servizio previo il versamento da parte del richiedente dell'importo previsto in base a quanto stabilito nel successivo art. 28.

Art. 12 - Durata del contratto

Il contratto di somministrazione di acqua (salvo quello a carattere provvisorio) decorrerà dal giorno della posa del contatore da parte dell'Ente e durerà per tutto l'anno in corso, con tacita proroga, salvo disdetta da parte dell'Ente per i casi di cui al successivo articolo 14.

Art. 13 - Modalità di recesso del contratto di fornitura per volontà dell'utente

L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve notificare regolare disdetta con lettera raccomandata all'Ente oppure con la compilazione del relativo modulo presso lo stesso Ente.

Salvo i casi esposti nel 5° capoverso, la disdetta comporta lo stacco della presa, con addebito di relative spese che verrà eseguito entro 30 giorni dalla data dell'espressa volontà dell'utente.

La cessazione della fatturazione avverrà contestualmente all'emissione di una bolletta a conguaglio di tutte le spettanze.

In tale contesto avranno luogo i rimborsi dei depositi cauzionali a suo tempo versati.

In caso di subentro o di cambio di proprietà degli immobili, su espressa e manifesta richiesta del vecchio e del nuovo intestatario, la recessione del vecchio contratto e la sottoscrizione della nuova polizza possono avere carattere di contestualità.

In tal caso non viene operata la disattivazione della presa.

Art. 14 - Recesso del contratto per colpa dell'utente

Fatti salvi i diritti dell'Ente di rivalsa, il contratto di fornitura sarà recesso dall'Ente stesso in qualunque periodo dell'anno senza preavviso nei seguenti casi:

- Morosità dell'utente riguardo il pagamento delle bollette e di quanto spettante all'Ente oltre il termine previsto dal successivo articolo 27.
 - Impossibilità per l'Ente di compiere le ispezioni e le verifiche sugli impianti, a norma del presente Regolamento.
 - Danneggiamento di apparecchiatura di proprietà dell'Ente per incuria, dolo e colpa.
 - Mancata o decaduta autorizzazione da parte dei proprietari dei fondi su cui sono installati gli impianti al passaggio dei medesimi.
 - Variazione d'uso finale dell'acqua prelevata, rispetto a quello dichiarato in sede di domanda di allacciamento e di stesura della polizza.
 - Subfornitura di acqua a qualsiasi titolo non espressamente autorizzata dall'Ente.
 - Interconnessione a valle del punto di consegna di derivazioni di diverse categorie utenti o connessioni con reti di altri distributori.
 - Interconnessione con pozzi privati non autorizzata dall'Ente.
- L'interruzione della fornitura per recesso del contratto per colpa dell'utente esclude qualsiasi possibilità di risarcimento per danni derivanti dalla medesima.

Art. 15 - Modo di fornitura dell'acqua

La fornitura dell'acqua é effettuata, di norma, a deflusso libero misurato dal contatore. In casi particolari sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait di durata limitata nel tempo.

Art. 16 - Misurazione dei consumi

L'acqua somministrata all'utente sarà misurata al contatore, di proprietà dell'Ente con letture ricorrenti.

I contatori sono forniti esclusivamente dall'Ente al quale compete l'installazione e la regolare piombatura.

Il Comune provvede alla manutenzione ed al controllo del contatore ed ha facoltà di sostituire il medesimo in qualsiasi momento senza preavviso ed a suo insindacabile giudizio.

L'utente è tenuto a dare immediato avviso al Comune in caso di rottura dei sigilli del contatore.

Art. 17 - Divieto di rivendita dell'acqua

L'acqua somministrata ad uso dello stabile deve essere esclusivamente consumata nello stabile stesso.

E' quindi vietato all'utente di cedere in qualunque modo l'acqua a proprietari o ad inquilini di altri immobili anche se si tratti di edifici di sua proprietà ma non indicati nella domanda di fornitura.

Art. 18 - Prelievi abusivi

Sono considerati prelievi abusivi quelli ottenuti:

- dalle fontane pubbliche per usi non potabili o con l'ausilio di canne, prolunghe ed impianti fissi in genere;
- dagli idranti posti sul suolo stradale e/o privato se non per lo spegnimento di incendi, o nei casi non espressamente autorizzati dall'Ente;
- da derivazioni poste per il lavaggio delle condotte fognarie;
- da condutture stradali o di derivazione a monte dei contatori;
- per tutti gli usi non contemplati nel contratto di fornitura;

Tutti i prelievi abusivi saranno denunciati e perseguiti a termine di legge.

Art. 19 - Interruzione e sospensione di erogazione

Nessuna responsabilità è imputabile all'Ente per danni conseguenti a interruzione di deflusso o diminuzione di pressioni a qualunque causa dovute.

Le utenze, che per loro natura, richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere alla installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza l'Ente ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua agli utenti senza che agli stessi competa indennizzo di sorta.

Art. 20 - Località di posa del contatore

I contatori di regola saranno collocati in apposito pozzetto sotterraneo, od in apposite nicchie all'ingresso della tubazione nella proprietà privata e secondo le prescrizioni previste dal servizio acquedotto ed a spese dell'utente.

Art. 21 - Forniture condominiali

Di norma le forniture condominiali vengono effettuate attraverso un unico contatore centralizzato, la cui lettura fa testo agli effetti del computo dei consumi.

Non verranno prese in considerazione misure effettuate direttamente dagli utenti con misuratori da essi installati a valle del punto di consegna.

E' facoltà dell'Ente suddividere i punti di consegna, installando più contatori presso un'unica unità condominiale, purché detti contatori vengano installati o come previsto al precedente articolo 20 o al piano terra o seminterrato degli stabili secondo le prescrizioni previste dal servizio acquedotto e nel rispetto del successivo articolo 23.

In tale caso le spese e i maggiori costi di installazione sono posti a carico del condomino, restando inteso che comunque si rende necessario sottoscrivere regolare polizza di fornitura per ciascun contatore installato.

Art. 22 - Ripartizione dell'importo delle bollette tra i vari utenti di una singola derivazione

Premesso e ribadito il divieto di subfornitura idrica, non si identifica tale presupposto nel caso di utenze plurime di tipo condominiale o assimilabile.

In tale caso l'Ente effettua unica fatturazione a carico dell'intestatario del contratto di fornitura.

La suddivisione delle spese per la fornitura idrica all'interno delle singole unità immobiliari è posta a carico di quest'ultimo, che risponde nei confronti dell'Ente medesimo sia della regolarità dei pagamenti, sia dell'osservanza delle norme previste dal Regolamento a carico degli utenti.

Art. 23 - Demolizioni in proprietà private

Qualora la posa di condotte di trasporto e distribuzione su proprietà private comporti la demolizione di manufatti e di pavimentazioni, il Comune è tenuto alla rimessa in pristino originario di qualsiasi opera manomessa.

Demolizioni dovute a lavori di manutenzioni su condotte già in esercizio comportano al Comune l'obbligo di ripristinare allo stato in cui si trovavano i manufatti al momento della posa della tubazione originaria.

Lo stesso Comune non è quindi tenuto al rifacimento od al ripristino di manufatti posti in opera successivamente alla posa della condotta.

Art. 24 - Guasti a contatori ed alle tubazioni

L'utente dovrà proteggere dal gelo il contatore, e sarà responsabile dei danni derivanti dalla mancata manutenzione, nonché dei danni causati da colpa o dolo.

Al verificarsi di qualsiasi danno l'utente dovrà dare l'immediata comunicazione all'Ente.

I sopralluoghi resi necessari dal verificarsi di detti eventi saranno effettuati a spese dell'utente.

La manomissione del contatore, rubinetto di arresto e tubazioni di proprietà dell'Ente, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, comporteranno per l'utente l'obbligo di risarcire il danno e di rimborsare le spese per l'eventuale ripristino.

Art. 25 - Contratti particolari

L'Ente potrà somministrare acqua anche per usi diversi da quello civile, compatibilmente con la disponibilità, rimanendo riservato all'Ente il diritto di sospendere la somministrazione senza obbligo di indennizzo in caso di siccità o per causa di forza maggiore.

Art. 26 - Bocche antincendio

Ogni utente può, con apposita domanda, ottenere che l'Ente esegua una speciale derivazione per le bocche antincendio nell'interno del suo stabile, purché la condotta stradale lo consenta.

La spesa per tale derivazione ed impianto s'intende a tutto carico del richiedente.

Ogni nuova derivazione antincendio dovrà essere dotata sin dalla sua costruzione di apposito contatore indipendente, posto in opera a spese e carico della ditta, dal gestore dell'acquedotto.

Gli impianti antincendio già esistenti dovranno essere adeguati alla disposizione di cui al punto precedente entro cinque anni dalla approvazione del presente articolo. Tale modifica dovrà comprendere oltre alla posa del contatore anche l'isolamento dell'impianto antincendio dal resto dell'impianto idrico.

I consumi d'acqua rilevati da tale contatore saranno assoggettati alla "Tariffa massima per altri usi". In caso di incendio o di emergenze – comprovate dai VVFF o da altre forze dell'ordine – che richiedono consumi di acqua proveniente dall'impianto antincendio, gli stessi non verranno contabilizzati.

Per ogni contatore antincendio sarà corrisposto un canone annuale fisso.

Nel caso di derivazione per bocca antincendio l'utente non potrà mai fare attacchi, prese, diramazioni od altro.

Qualunque utilizzo diverso da quello antincendio, o diverso dalle prove di funzionamento dell'impianto comporterà per l'utente l'obbligo del pagamento, a titolo di penale, della somma di Euro 517,00 e con riserva, ove ne ricorrano gli estremi, di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'Ente non assume alcuna responsabilità circa la pressione e le condizioni in genere delle condotte, sia principali che secondarie, neppure in relazione ai servizi di antincendio.

Art. 27 - Ritardato pagamento

In caso di ritardo nei pagamenti oltre la data di scadenza indicata sulla bolletta, l'Ente ha diritto, oltre al pagamento dovuto, ai diritti di mora nella misura di centesimi uno per ogni lira di debito se il pagamento è eseguito entro sette giorni successivi alla scadenza indicata sulla bolletta, di centesimi cinque per ogni lira se il pagamento è eseguito entro i due mesi successivi alla scadenza stessa e di centesimi dieci per ogni lira se il pagamento è effettuato dopo i due mesi

successivi alla scadenza della bolletta, per quanto riguarda la sola fornitura di acqua; per quanto riguarda il ritardato pagamento del canone di fognatura e depurazione si applica la soprattassa del 20% a decorrere dal primo giorno di ritardo, come prescritto dall'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come integrato dall'art. 2, comma 3-bis del D.L. 17 marzo 1995 n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 17 maggio 1995, n. 172.

Il mancato pagamento della bolletta, protratto per oltre un anno, dà diritto all'Ente di procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza preavviso e senza intervento dell'Autorità Giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimenti di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione l'utente è tenuto a pagare, oltre alla somma di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dall'Ente per la tutela dei suoi diritti.

Art. 28 - Opere di derivazione

I contatori saranno installati dall'Ente e saranno di calibro proporzionale alle necessità dichiarate dall'utente al momento della domanda.

Si riporta il calibro e il diametro dei contatori in rapporto alla portata massima ammissibile.

CALIBRO pollici	DIAMETRO mm	PORTATA MAX AMMISSIBILE (mc/h)	IMPIEGO E N. DI FAMIGLIE SERVITE
(1/2")	13	1,5	usi particolari
(3/4")	20	2,5	1
(1")	25	3,5	2
(1"1/4)	30	5	3÷5
(1"1/2)	40	10	6÷15
(2")	50	15	16÷29
(3")	80	30	30÷79 uso antincendio con n. 2 idranti UNI 45
(4")	100	45	>80 uso antincendio con. 2 idranti UNI 70

Ogni edificio viene dotato, di norma, di un'unica derivazione e di un unico contatore.

Gruppi di edifici a proprietà indivisa e condomini composti da più edifici possono essere serviti con una sola derivazione.

E' facoltà dell'Ente, su richiesta di un singolo condomino o di proprietà individuale, concedere per casi particolari ulteriori derivazioni (negozi, bar, ecc.).

E' fatto obbligo, qualora l'utente richieda la posa di una seconda e/o altre derivazioni, che dette derivazioni non possono mai essere collegate tra loro ad anello.

L'Ente, a richiesta dell'utente, può concedere il potenziamento e/o lo spostamento delle derivazioni.

Le somme occorrenti per l'effettuazione dei lavori dovranno essere anticipate dall'utente.

Art. 29 - Spese per la derivazione

La tubazione di derivazione della condotta principale stradale al contatore sarà posata a cura dell'Ente ed a spese dell'utente.

Le spese riguardano: scavo, reinterro, ripristino pavimentazione in asfalto (se esistente), formazione di pozzetti, tubazioni, presa stradale, valvola di ritegno, eventuali disconnettori, ecc. e saranno determinate e quantificate con preventivo redatto dall'ufficio tecnico.

Nel caso in cui per l'esecuzione della derivazione si rendesse necessario l'adeguamento o il prolungamento della rete pubblica, gli oneri relativi saranno a carico dell'utente.

La spesa per l'adeguamento e il prolungamento della condotta pubblica non è dovuta nel caso in cui l'utente abbia già versato o sia tenuto a pagare i contributi dagli artt. 3-4-5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 a seguito di rilascio di concessione edilizia (oneri di urbanizzazione).

Se le opere di estensione della rete principale si debbono eseguire su strade private o aree di proprietà private i costi dei lavori e delle concessioni di attraversamento sono a carico del richiedente.

Art. 30 - Trasporto e distribuzione dell'acqua e proprietà delle condotte idriche

Il trasporto e la distribuzione dell'acqua da parte dell'Azienda avviene attraverso la rete idrica dell'acquedotto comunale.

La rete di trasporto e di distribuzione del Comune si estende dalla bocca di mandata dei pozzi sino all'organo di intercettazione della tubazione di ogni singola derivazione di presa.

Le condotte di trasporto e di distribuzione comprese le camerette possono essere indifferentemente posate sia su strade comunali, sia su strade o fondi privati.

La presenza di dette condotte costituisce servitù a carico dei fondi interessati.

Le condutture che dipartono dalle tubazioni principali per servire singoli utenti o gruppi di utenti ubicati lungo un accesso privato sono considerate "derivazioni di presa" quando le stesse sono posate ad uso esclusivo degli utenti interessati e l'accesso al fondo abbia tutte le caratteristiche di accesso privato (per esempio: accesso ai cortili, lottizzazioni chiuse ecc.)

Le condutture di trasporto e di distribuzione sono e rimangono di proprietà del Comune, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal fatto che la posa delle medesime sia stata effettuata a totale carico dello stesso o con contributo di spesa da parte di terzi.

Art. 31 - Ispezioni

L'Ente avrà sempre diritto di ispezionare, a mezzo dei propri incaricati e senza preavviso, gli impianti e gli apparecchi sia per la distribuzione dell'acqua che per la lettura dei contatori.

Art. 32 - Verifica del contatore

E' facoltà dell'utente richiedere la verifica del contatore, previa presentazione di regolare richiesta scritta all'Ente.

La verifica verrà effettuata sia direttamente dal personale dell'Ente sia avvalendosi, a propria scelta, di ditte specializzate e l'esito della verifica stessa è incontestabile.

Nell'ipotesi di accertato, difettoso funzionamento, che comporti variazioni superiori a $\pm 5\%$ nella misurazione, si procederà a proporzionali accrediti o addebiti unicamente in riferimento al consumo rilevato nel semestre in contestazione, escludendosi espressamente la ripetibilità di somme pagate nei periodi antecedenti.

Le spese per la verifica e quelle ad essa connesse o conseguenti saranno a carico dell'utente nel caso di accertata regolarità di funzionamento.

Art. 33 - Guasti al contatore

Nel caso di accertato difettoso funzionamento del contatore per situazioni diverse da quelle previste al precedente art. 32, o di materiale impossibilità di lettura per causa di forza maggiore, i consumi saranno determinati e addebitati in via presuntiva applicando i seguenti criteri:

- a) in base al consumo del semestre precedente a quello di accertato irregolare funzionamento o mancata lettura se l'utenza è nel primo anno di esercizio;
- b) in base alla media dei consumi dei semestri dell'ultimo anno precedente quello dell'accertato irregolare funzionamento o mancata lettura, tenendo conto delle eventuali modifiche giustificate dai consumi stessi, se l'utenza è in atto da più di un anno.

Resta inteso comunque che non appena la lettura sarà possibile si provvederà alla regolarizzazione degli addebiti/accrediti.

Art. 34 - Conduiture interrato

Il Comune dispone con proprio personale della segnalazione, su richiesta, dell'ubicazione delle condutture idriche di trasporto e di distribuzione interrato.

Per tale servizio non viene richiesta alcuna contropartita di spesa.

Tutti gli interventi su condutture consistenti in modifiche di tracciato, stacchi e ricollegamenti ecc. eseguiti per ragioni di terzi, Enti e Amministrazioni Pubbliche comprese, verranno addebitati agli interessati e sarà data facoltà al Comune di eseguire i medesimi nei tempi e nei modi che a suo giudizio riterrà opportuno.

Addebito pari al costo del ripristino verrà elevato in caso di guasto provocato a seguito di lavori nel sottosuolo da parte di terzi, a meno che non venga dimostrato da parte di chi ha causato il danno di aver ottemperato a tutte le precauzioni ed a tutte le norme della buona tecnica del caso, e di aver avuto indicazioni, relativamente all'ubicazione dei sottoservizi, errate in modo determinante per la riuscita senza inconvenienti del lavoro intrapreso.

E' fatto obbligo di segnalare immediatamente al Comune i casi di rottura o di manomissione del rivestimento di protezione delle condotte, in modo da consentire il più sollecito intervento di riparazione da parte del Comune. La tempestività della segnalazione e la dimostrata involontarietà nel provocare tale tipo di danno comportano il non addebito dei costi dell'intervento, purché venga lasciato aperto lo scavo per permettere la effettuazione della riparazione e che tale scavo venga opportunamente segnalato e protetto.

Art. 34 – bis – Perdite occulte

I consumi relativi a perdite a valle del contatore restano a carico dell'utente titolare della fornitura di acqua potabile.

In nessun caso potranno essere concessi sgravi relativi ai consumi determinati dalle suddette perdite.

Art. 34 – ter – Polizza assicurativa per perdite occulte

Per le perdite occulte a valle del contatore, il gestore del servizio potrà stipulare in nome e per conto degli utenti, una polizza assicurativa facoltativa. Il gestore dovrà dare comunicazione all'utente dell'attivazione di tale polizza, prevedendo contestualmente la facoltà di disdetta per l'utente stesso. Il maggior consumo comprensivo dei canoni di fognatura e depurazione, resterà a carico della compagnia assicuratrice fino ai massimali indicati nella polizza. A carico dell'utente resterà solo l'effettivo consumo, in ragione dei consumi storici registrati. E' fatta salva per l'utente la facoltà di disdetta, da esercitare anche in periodi successivi l'attivazione, fermo restando l'obbligo di corrispondere la quota per la copertura fruita.

Art. 35- Quota di servizio
Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 36 del 31.03.2008

Art. 36 - Sospensione della somministrazione

Nel caso di mancato pagamento di due consecutive bollette è data facoltà all'Ente di sospendere la somministrazione dell'acqua, riconoscendo sin d'ora le parti a tale inadempimento carattere di gravità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1565 CC..

Uguale facoltà è riconosciuta all'Ente nell'ipotesi di violazione da parte dell'utente dell'obbligo di destinare l'acqua all'uso indicato in contratto.

Art. 37 – Minimi di consumo
Articolo abrogato con deliberazione di C.C. 36 del 31.03.2008

Art. 38 - Acqua per servizi comunali

Per i consumi di tipo pubblico dell'Ente le tariffe non dovranno mai superare la tariffa base stabilita per i corrispondenti consumi privati.

Art. 39 - Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra Autorità è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche od incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratto dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 40 - Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente Regolamento provvederà la Giunta Comunale caso per caso.

Art. 41 - Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni Regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 42 - Obbligatorietà del regolamento

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso è parte integrante del contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

L'utente può richiedere copia gratuita del regolamento all'atto della stipulazione del contratto. Copia per visione agli utenti è a disposizione degli stessi presso gli uffici comunali.

Art. 43 - Norma transitoria

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Gli utenti forniti fino a tale data saranno successivamente informati delle nuove norme e dei relativi adeguamenti contrattuali.